

è la teoria accolta dalla Corte di cassazione di Firenze; ed è la teoria tradizionale romana. (*Cenni di assenso del deputato Landucci*). Sono lieto di vedere il collega Landucci, che è professore di diritto romano, farmi cenni affermativi.

SONNINO SIDNEY. Ma come si fa a determinare se il terreno è stato guadagnato in conseguenza dei lavori di sistemazione o per altra causa? (*Interruzione del deputato Abignente*).

GIANTURCO, *della Commissione*. Basterà vedere dove sono state fatte le opere.

Dunque se è il fiume, che si forma il nuovo letto, allora si ha l'ipotesi dell'*alveus derelictus*; se no, si ha l'*alveus exsiccatus*. Non c'è dunque nessuna innovazione al diritto vigente; la Camera può riposare tranquilla. Si tratta, ripeto, di una mera interpretazione della legge vigente. E per questo la Commissione non ha accettato l'emendamento dell'onorevole Alessio, il quale dichiarava che s'intendeva di derogare al Codice civile, mentre la Commissione intende soltanto di interpretarlo.

È inutile ripetere che in tema di *alveus derelictus* sarà rispettato il diritto di alluvione e di accessione secondo il Codice vigente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

SONNINO SIDNEY. Non sono giureconsulto, e non voglio entrare in tutte le sottigliezze di questa discussione. Ma domando: se non si è fatta nessuna innovazione, come si giudicherà in rapporto, poniamo, ai proprietari pugliesi, a valle, quando gli alvei restassero liberi in seguito ad opere fatte a monte nella Basilicata? In Basilicata i proprietari frontisti avranno dinanzi a sé tante strisce concesse in enfiteusi, mentre in Puglia, se, per i lavori fatti a monte, i corsi d'acqua venissero regolati, i frontisti diverrebbero proprietari dei terreni redenti dagli alvei. (*Interruzione del deputato Abignente*).

ABIGNENTE. L'Ofanto non è contemplato nei lavori.

SONNINO SIDNEY. Non vedo determinate nella legge le opere da farsi, ma vedo degli stanziamenti per una serie di anni. Le opere saranno quelle, che si sarebbero ugualmente dovute fare in Basilicata, anche senza questa legge. Ora voi venite a modificare i diritti dei proprietari in relazione a quelle opere e ai benefici, che essi ne potranno ritrarre. Prendo il caso dell'Ofanto come un esempio, che potrebbe ripetersi molte volte, quando questa legge venisse estesa ad altre Province. I lavori, che non si fanno oggi nell'Ofanto superiore, potranno farsi domani, e questo vostro articolo sarà sempre ugualmente applicabile.

Voi dite di voler dare alla Cassa provinciale i soli terreni, che mediante i lavori di sistema-

zione idraulica saranno guadagnati sugli alvei. Ma come si potrà in tantissimi casi distinguere se quei terreni rimarranno liberi dalle acque per effetto di quelle determinate opere, oppure per effetto di rimboschimenti fatti per opera dei privati nell'alto della valle, che abbiano diminuito il volume delle acque e la violenza loro torrenziale, oppure ancora per effetto di un movimento spontaneo del fiume?

È difficile spesso determinare con precisione, e prima e dopo l'esecuzione di un'opera idraulica, quale effetto essa possa avere sull'alveo delle acque. A Roma, dove l'alveo del Tevere, rimasto interamente a secco, nei pressi dell'Isola di San Bartolomeo, si sarebbe dovuto, secondo le massime accolte in questa legge, dare in proprietà alla Cassa di credito agricolo.

E per quanti anni dovrà ritenersi che si faccia sentire l'effetto delle opere eseguite, e che quindi le porzioni di alveo che rimangono scoperte abbiano da andare alla Cassa, invece che ai frontisti?

Perché tutte queste innovazioni al diritto comune e al Codice? Io stesso ne ho ieri proposta una; ma per farle occorre un sufficiente motivo d'interesse pubblico, e qui davvero non lo vedo. Si tratta di dare quattro miseri campicelli di terreno alla Cassa provinciale, con tutti i grattacapi delle riconcessioni ad enfiteusi. Quei proprietari, che si vedranno tolta la fronte dei loro fondi sui corsi d'acqua da tante piccole strisce di terreno, strisce che nel maggior numero dei casi appartenevano prima a loro, dovranno tutto al più accontentarsi di riaverle ad enfiteusi, pagando un canone; e non avranno nemmeno per molti decenni la possibilità di affrancarsi da tali censi.

Voi qui, più che nuove risorse alla Cassa provinciale, create nuovi fomiti di litigi, di vessazioni, di ricatti e di accuse.

Per tutte queste ragioni mi associo pienamente alle considerazioni svolte dall'onorevole Chimirri.

GIANTURCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma ha già parlato due volte!

GIANTURCO, *della Commissione*. Ma io rappresento la Commissione, devo dare un chiarimento. Debbo dichiarare all'onorevole Sonnino che l'esempio, che ha citato, è fuor di luogo. Che ha a che fare l'isola di S. Bartolomeo con gli alvei improduttivi?

SONNINO SIDNEY. Si tratta di un alveo.

GIANTURCO, *della Commissione*. Non si tratta di un alveo, ma di un'isola; quindi valgono i principi generali del diritto.

Anzitutto precisiamo il problema. Si tratta di alvei improduttivi, su cui i proprietari fino ad oggi non hanno esercitato effettivamente alcun diritto dominicale, da cui non hanno ritratto